

## ADACTA RISPONDE



### *Adacta Risponde*

#### **Crediti e debiti con una società in concordato preventivo, è possibile la compensazione?**

Sono creditore di una società che ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Verso la stessa società, tuttavia, risulterà essere anche debitore per alcune prestazioni ricevute in passato. Posso eccepire la compensazione dei saldi a mio credito con quanto dovuto nei confronti della società in crisi. Che limitazioni ci sono? Per far valere detta compensazione c'è un particolare iter operativo?

## Adacta Risponde



Tweet



# Crediti e debiti con una società in concordato preventivo, è possibile la compensazione?

*Sono creditore di una società che ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Verso la stessa società, tuttavia, risulterà essere anche debitore per alcune prestazioni ricevute in passato. Posso eccepire la compensazione dei saldi a mio credito con quanto dovuto nei confronti della società in crisi. Che limitazioni ci sono? Per far valere detta compensazione c'è un particolare iter operativo?*

DI GIOVANNI CHIMETTO

Nel concordato preventivo trova piena applicazione il regime della compensazione dei crediti operante nel fallimento, questo in virtù del rinvio che l'art. 169 L.F. fa alla disciplina dettata dall'art. 56 L.F. ai sensi del quale, in linea generale, "i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento". L'operatività di tale compensazione è limitata, al 2° comma dello stesso articolo, dal fatto che "per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore".

Ratio della norma è quella di non imporre al creditore **in bonis** il pagamento integrale della propria obbligazione a fronte di una soddisfazione del credito - vantato verso l'impresa in crisi - che avverrà in moneta concorsuale. Ragioni equitative e di giustizia sostanziale, dunque, stanno alla base di questa disciplina che costituisce una vera e propria deroga alla regola generale della *par condicio creditorum* e che consente al creditore, che sia a sua volta debitore della società in concordato, di soddisfarsi per intero per la quota corrispondente fra credito e debito.

Condizione necessaria per l'operatività della compensazione è che i crediti siano liquidi (determinati nel loro ammontare), omogenei (derivanti da prestazioni dello stesso tipo es. debiti di natura pecuniaria), reciproci ed esigibili (non sottoposti a condizione). Vale altresì la regola (art. 55, 2° comma L.F.) per cui, i debiti della società in fallimento o concordato si considerano scaduti tutti alla data della dichiarazione di fallimento (o di ammissione alla procedura di concordato), e questi possono compensarsi anche con crediti non scaduti (e quindi che andrebbero a scadere dopo l'apertura della procedura) vantati dalla parte in bonis. Ciò che rileva, quindi, è unicamente il fatto che le rispettive obbligazioni traggano origine da rapporti la cui radice causale è sorta prima dell'apertura della procedura, indipendentemente quindi dalla manifestazione monetaria e non rilevando nemmeno la natura dei crediti reciproci (se privilegiati o non).

Il creditore, che sia anche debitore al momento iniziale della procedura, è legittimato a soddisfarsi per compensazione purché il credito dell'impresa in concordato non sorga, quindi, in pendenza di procedura avendo riguardo con ciò non già alla data di accertamento del credito, ma alla data in cui è sorto il fatto che ha originato tale obbligazione (esempio: credito per somministrazioni di energia elettrica in un periodo successivo all'ingresso in procedura, ma derivante da un contratto formatosi anteriormente).

Un limite all'operatività della compensazione è costituito dal fatto che, se il credito è stato acquistato dal debitore in bonis dopo l'ingresso in procedura, o nell'anno anteriore, lo stesso deve essere già scaduto alla data di apertura del concordato. Questo per evitare che una società, al fine di sottrarre il proprio credito alla falce concorsuale, lo ceda ad altra società del medesimo gruppo affinché questa lo ponga in compensazione con propri debiti verso l'impresa in concordato. Segnalando, tuttavia, come in taluni casi recente giurisprudenza (Trib.Monza 12.10.15 n.2519) neghi la compensazione, invocando l'abuso del diritto, anche in caso di acquisto (post ingresso in procedura) del credito già scaduto al fine di portarlo in compensazione con quanto dovuto alla società in crisi.

Operativamente, per attivare la compensazione descritta, non è necessaria alcuna particolare procedura posto che si tratta di una compensazione legale che opera estinguendo per legge i rispettivi crediti sin dal momento della loro coesistenza, in particolare: i) se dopo la compensazione residua un credito a favore del soggetto in bonis questo parteciperà al riparto concordatario solo per tale parte dando atto della compensazione attuata, ii) se il saldo a credito residua a favore del concordato sarà la società a doversi attivare per il recupero di tale quota residua, iii) se i crediti-debiti sono di pari importo nessuna delle parti dovrà fare alcunché essendo tuttavia consigliabile - in tutte le situazioni qui espone - ai fini contabili, una dichiarazione in cui si dia atto dell'estinzione dei rispettivi crediti per intervenuta compensazione legale.

[g.chimetto@adacta.it](mailto:g.chimetto@adacta.it)

Domenica 29 Novembre 2015  
© RIPRODUZIONE RISERVATA